



www.comune.rovigo.it

COMUNE DI ROVIGO

(Provincia di Rovigo)

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 1 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ONERI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE	3
ART. 2 – DESTINATARI ED APPLICAZIONE	3
ART. 3 – GRUPPO DI LAVORO	5
ART. 4 – LIMITE SOGGETTIVO ALL'INCENTIVO	5
ART. 5 – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO.....	6
ART. 6 – QUOTA DEL 20 PER CENTO	6
CAPO II – INCENTIVI PER LAVORI	7
ART. 7 – GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE.....	7
ART. 8 – DISCIPLINA DELLE VARIANTI	7
ART. 9 – COEFFICIENTI DI RIPARTO DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	8
CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE.....	9
ART. 10 – GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE.....	9
ART. 11 – DISCIPLINA DELLE VARIANTI	9
ART. 12 – COEFFICIENTI DI RIPARTO DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO	9
CAPO IV – NORME COMUNI	10
ART. 13 – PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE	10
ART. 14 – ATTIVITÀ PLURIME, ARTICOLATE E SINGOLE	10
ART. 15 – RIDUZIONE DELL'INCENTIVO PER INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE.....	11
ART. 16 – QUANTIFICAZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	11
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI	13
ART. 17 – APPLICAZIONE ED EFFICACIA DEI PRESENTI CRITERI.....	13

CAPO I – Principi generali

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

- 1) Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, co. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 (d'ora innanzi anche solo "Codice"), come modificato dall'art. 16 del D. Lgs. 209/2024, e dai presenti criteri.
- 2) La disciplina dell'incentivazione di cui ai presenti criteri è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione come figura diversa dal RUP, secondo quando previsto dagli Allegati I.2 ed I.10, nonché dal Capo II dell'Allegato II.14 al Codice o da successiva sopravvenuta specifica disposizione normativa.
- 3) La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, al netto di qualsiasi opzione (proroga, rinnovo, ...), IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge, con esclusione del contributo fiscale IRAP che rimane a carico dell'Amministrazione e che trova adeguata copertura all'interno del quadro economico¹. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
- 4) A fronte di eventuali revisioni dei prezzi, l'importo dell'incentivo rimane invariato.
- 5) L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 6, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle disposizioni contenute nel presente documento.
- 6) Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente documento.

Art. 2 – Destinatari ed applicazione

- 1) La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, co. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice e riportate nel comma seguente.
- 2) Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto (RUP);

¹ Cfr. Deliberazione Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 33/CONTR/2010.

- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti²;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- coordinamento dei flussi informativi.

3) Sono, altresì, interessati all'applicazione dei presenti criteri i collaboratori dei soggetti che svolgono le attività di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

4) I presenti criteri trovano applicazione anche nell'ipotesi di contratto di concessione, sia essa di lavori e/o di servizi, e delle altre forme di partenariato pubblico privato disciplinate all'interno del Codice³.

² Come chiarito sia dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (cfr. parere 1483/2022) sia da Anac (cfr. parere n. 3902/2022) l'attività di "programmazione della spesa per investimenti" è riconducibile all'attività di predisposizione dei programmi di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 (ora art. 37 D. Lgs. 36/2023) e, pertanto, risultano incentivabili "le attività volte ad elaborare i documenti di programmazione della spesa per investimenti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 (ora art. 37 D. Lgs. 36/2023), secondo gli schemi allegati al D.M. 14/2018 (ora Allegato I.5 al D. Lgs. 36/2023)".

³ Cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Lombardia, delibera n. 187/2023/par – Corte dei Conti, Sez. Abruzzo, delibera n. 332/2023/par.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

- 1) In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività degli eventuali collaboratori.
- 2) Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
- 3) In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
- 4) Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
- 5) Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
- 6) I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
- 7) La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto e ripartizione dell'incentivo, come previsto dal successivo art. 16.
- 8) Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.
- 9) L'individuazione del gruppo di lavoro avviene, di norma, all'interno della determinazione a contrarre.
- 10) Per l'assunzione dei correlati impegni di spesa si dovrà tenere conto di quanto previsto, oltre che nel presente documento, anche nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

Art. 4 – Limite soggettivo all'incentivo

- 1) L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.

- 2) Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, il limite di cui al comma precedente è aumentato del 15 per cento.
- 3) L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo articolo 6.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

- 1) Sono esclusi dall'incentivazione di cui ai presenti criteri:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) gli affidamenti *in-house providing*;
 - g) le forniture energetiche.
- 2) È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente documento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.
- 3) Per gli appalti aggiudicati fino al 31/12/2024, compreso, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, salvo eventuali diverse disposizioni legislative. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente ed esclusivamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo andranno ad incrementare le risorse di cui al successivo articolo 6. Nel caso in cui, invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale qualifica, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 80% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata; la restante quota del 20% incrementa le risorse di cui al successivo articolo 6.
- 4) Per gli appalti aggiudicati a partire dal 01/01/2025, il personale con qualifica dirigenziale può partecipare alla ripartizione dell'incentivo.

Art. 6 – Quota del 20 per cento

- 1) La quota di cui al precedente art. 1, co. 5, lett. b), è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, co. 1;
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 16;
 - c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente;

- d) eventuali riduzioni/economie derivanti da incrementi nei costi e/o nei tempi di esecuzione, come indicato al successivo art. 15.
- 2) Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 3) Il 40% delle risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
- 4) Le risorse derivanti da finanziamenti europei e da altri finanziamenti vincolati non sono destinabili al fondo di cui al presente articolo e, pertanto, confluiranno nel quadro economico dell'opera, senza possibilità di rifinanziare la quota di cui al precedente articolo 1, comma 5, lettera a)⁴.

CAPO II – Incentivi per lavori

Art. 7 – Graduazione della misura incentivante

- 1) La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del lavoro/concessione:

Da euro	Ad euro	Percentuale (%)
40.000	500.000	2%
500.001	1.000.000	1,8%
1.000.001	3.000.000	1,6%
3.000.001	5.000.000	1,4%
Oltre 5.000.000		1%

Art. 8 – Disciplina delle varianti

- 1) Le varianti conformi all'art. 120, co. 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a

⁴ Cfr. Deliberazione Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, n. 80/2021/PAR.

base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice.

Art. 9 – Coefficienti di riparto dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- 1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività Tecnica Svolta	Ambito/Fase	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	RUP	34%
Programmazione della spesa per investimenti	Programmazione	5%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	Progettazione	6%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		8%
Redazione del progetto esecutivo		9%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione		6%
Predisposizione dei documenti di gara	Affidamento	9%
Direzione dei lavori	Esecuzione	12%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		2%
Collaudo tecnico-amministrativo		2%
Regolare esecuzione		3%
Collaudo statico		2%

- 2) La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- 3) Nel caso in cui nell'ambito di talune procedure non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella ovvero le stesse siano affidate a soggetti esterni, i corrispondenti importi incrementano le risorse di cui al precedente articolo 6.

CAPO III – Incentivo per servizi e forniture

Art. 10 – Graduazione della misura incentivante

- 1) La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio/concessione o fornitura in affidamento:

Da euro	Ad euro	Percentuale (%)
40.000	300.000	2%
300.001	500.000	1,8%
500.001	800.000	1,6%
Oltre 800.000		1,2%

Art. 11 – Disciplina delle varianti

- 1) Le modifiche del contratto conformi all'art. 120, co. 1, del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, co. 13, del Codice.

Art. 12 – Coefficienti di riparto dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- 1) I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Attività Tecnica Svolta	Ambito/Fase	Percentuale
Responsabile Unico del Progetto (RUP)	RUP	50%
Programmazione della spesa per investimenti	Programmazione	5%
Redazione del progetto	Progettazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	Affidamento	10%
Direzione dell'esecuzione del contratto	Esecuzione	30%
Verifica di conformità		
Regolare esecuzione		

- 2) La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

- 3) Nel caso in cui nell'ambito di talune procedure non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella ovvero le stesse siano affidate a soggetti esterni, i corrispondenti importi incrementano le risorse di cui al precedente articolo 6.

CAPO IV – Norme comuni

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

- 1) L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
- 2) L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera/lavori o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura⁵. In questo caso le funzioni di RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.
- 3) La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo articolo 16.
- 4) In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
- 5) In caso di accordo quadro, per il calcolo dell'incentivo alle funzioni tecniche, si procede sulla base dell'importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'Accordo⁶, nel rispetto delle fattispecie di esclusione di cui al precedente articolo 5.

Art. 14 – Attività plurime, articolate e singole

- 1) Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, le relative percentuali andranno cumulate.
- 2) Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- 3) In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

⁵ A riguardo, si veda Corte di Cassazione – Sezione del Lavoro Civile, sentenza n. 10222 del 28/05/2020.

⁶ Vd. parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 ottobre 2022, n. 1573 – Corte dei Conti, sez. Veneto, deliberazione n. 297/2024.

Art. 15 – Riduzione dell'incentivo per incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- 1) Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 2) Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
- 3) Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
- 4) Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- 5) Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% del costo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del costo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del costo contrattuale	60%

- 6) Le economie derivanti dalla riduzione dell'incentivo incrementano le risorse di cui al precedente articolo 6.

Art. 16 – Quantificazione, ripartizione e liquidazione dell'incentivo

- 1) Ai fini della successiva quantificazione, ripartizione e liquidazione dell'incentivo fra i soggetti di cui al precedente articolo 3 (Gruppo di lavoro), il RUP, per ciascun appalto, quantifica e ripartisce l'incentivo, accertando ed attestando le specifiche funzioni tecniche svolte dal personale destinatario dell'incentivo, nei termini che seguono:
 - a) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento:

- il RUP dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta, accerta ed attesta il lavoro svolto, nonché l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il RUP quantifica e ripartisce l'incentivo tra il personale coinvolto;

b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il RUP accerta ed attesta lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il RUP quantifica e ripartisce l'incentivo tra il personale coinvolto.

Per la fase esecutiva di un contratto di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base dell'esigibilità per quanto eseguito/accertato dai soggetti incaricati.

c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il RUP accerta ed attesta l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il RUP quantifica e ripartisce l'incentivo tra il personale coinvolto.

2) I provvedimenti del RUP di quantificazione e ripartizione degli incentivi sono successivamente trasmessi al Dirigente della Sezione Risorse Umane, al fine della effettiva liquidazione, con l'attestazione:

- i. delle attività assegnate e di quelle espletate dal personale interessato, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- ii. dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- iii. che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, secondo il principio di competenza, quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

3) La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente a conclusione di ogni singola rispettiva attività, il cui pagamento diviene esigibile a fronte della completezza e correttezza della prestazione eseguita, come risultante dal provvedimento di cui al precedente comma 1), e nel rispetto del principio contabile applicato concernente contabilità finanziaria di cui al D. Lgs. 118/2011.

4) Qualora il Dirigente della Sezione Risorse Umane sia RUP o, comunque, svolga attività incentivabili ai sensi dei presenti criteri, la liquidazione dell'incentivo sarà disposta dal Dirigente che formalmente lo sostituisce, sulla base dell'organizzazione dell'Ente.

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 17 – Applicazione ed efficacia dei presenti criteri

- 1) Il presente documento entra in vigore ed acquista efficacia dal 1 luglio 2023.
- 2) Rientrano nell'ambito di applicazione del presente documento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali la determina a contrarre, o atto equivalente, sia stata adottata dopo il 1 luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie e nei limiti di quanto ivi previsto.
- 3) Con l'entrata in vigore del presente documento è abrogata la precedente disciplina, così come ogni altra precedente disposizione di pari grado sulla materia trattata contrastante con le norme in esso contenute.
